



***DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA***

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2024 - art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

Delibera N° 22 del 23.12.2025

Certificato di pubblicazione

Si attesta che alla presente deliberazione pubblicata all'Albo Camerale Informatico

Dal 23/12/2025 al 30/12/2025

non è stata prodotta alcuna opposizione.

***Il Segretario Generale f.f.
Dott. Diego Carpitella***

L'anno duemilaventicinque il giorno 23 del mese di dicembre, in Trapani, il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pace, assistito dal Segretario Generale f.f. Dott. Diego Carpitella, ha adottato il seguente provvedimento.

- *VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;*
- *VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani;*
- *VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni;*
- *VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante “norme sulle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio” e successive modifiche ed integrazioni;*
- *VISTA la Legge Regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante “nuovo ordinamento delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura” e il relativo “regolamento di attuazione approvato con DPRS 5 agosto 2010, n. 17”;*
- *VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente il “regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”;*
- *VISTO il D.lgs. n.39 del 2013;*
- *VISTO il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani;*
- *VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219;*
- *VISTI i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 di “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”;*
- *VISTO in particolare l’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale prevede che, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di Commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del citato decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Regione interessata, nomina un commissario straordinario;*



- *PRESO atto che gli organi della Camera di Commercio di Trapani risultavano scaduti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge e che, dunque, occorre procedere al commissariamento degli stessi;*
- *VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020, notificato con pec. prot. n. mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.258578 del 12/11/2020, acclarato al prot. Generale della scrivente Camera di Commercio al n. 15106/E del 12/11/2020, e ritenuto di darvi esecuzione;*
- *DATO atto che con il succitato Decreto è stato nominato Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani Giuseppe Pace fino all'insediamento del nuovo Consiglio della nuova Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio;*
- *VISTA la normativa relativa all'adozione del presente atto, ed in particolare:*

Le partecipazioni delle Pubbliche Amministrazioni in società di diritto privato sono divenute oggetto di un progressivo ripensamento critico da parte del legislatore e della giurisprudenza che muove essenzialmente lungo tre direttrici:

- a) evitare che le società pubbliche, supportate (in forma diretta ovvero mediata) da risorse pubbliche, fruiscono di un indebito vantaggio concorrenziale ove operanti sul mercato in competizione con privati;*
- b) evitare che le società pubbliche possano rappresentare un aggravamento dei costi dei pubblici apparati;*
- c) evitare che lo schermo privatistico possa comportare l'elusione di disposizioni proprie dei soggetti pubblici.*

*La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 /2013) ha inciso su profili rilevanti per il sistema camerale. Per un verso, ha rafforzato la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili. Per altro verso, ha riaperto il termine assegnato alle Pubbliche Amministrazioni per la **valutazione delle partecipazioni societarie non necessarie**, introducendo (in via innovativa rispetto alla stesura originaria della norma) una previsione che assicura comunque gli effetti della liquidazione della partecipazione non necessaria anche in caso di non tempestiva valutazione da parte del socio pubblico.*

Il comma 612 della Legge 190 del 23.12.2014, aveva statuito che i vertici della Camere di Commercio definivano e approvavano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente



possedute, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

L'oggetto della valutazione riguardava la verifica della **coerenza** di tutte le partecipazioni societarie rispetto alle **finalità istituzionali dell'Ente pubblico**: svolta, caso per caso, a prescindere che si tratti di partecipazione di controllo o di minoranza ovvero che riguardi società interamente in mano pubblica ovvero società miste.

Questa Camera di Commercio con delibera di Giunta Camerale n. 10 del 26 marzo 2015 ha avviato un percorso di ricognizione delle partecipazioni dell'Ente teso ad alienare taluni consorzi e Associazioni detenute, mantenendo invece le partecipazioni delle società nazionali in house assieme ad Airgest s.p.a.; Trapani sviluppo Sud s.r.l.; Distretto turistico Sicilia Occidentale; Associazione Antiracket e Antiusura Trapani.

In tale atto ricognitivo veniva deliberato che la ricognizione delle partecipazioni societarie era stata trattata con delibera di Giunta n. 63 del 21/12/2010, con la quale si era addivenuti alla dismissione delle partecipazioni nelle società: A) Consorzio Perlato di Sicilia; B) Gal Ericina Tellus; C) Gal Valle del Belice.

Di tali partecipate risultano ad oggi ancora iscritte al Registro delle Imprese: A) Consorzio Perlato di Sicilia; B) Gal Ericina Tellus, pertanto, risulta opportuno coerentemente includere tali partecipazioni tra quelle ancora in possesso dell'Ente Camerale cui si è deliberata la dismissione con conseguente comunicazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione, mentre la Soc. Cons. A.R.L. Gal Valle del Belice risulta cancellata d'ufficio al Registro delle Imprese in data 17/05/2022.

Nel frattempo, è entrato in vigore il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che innovando sul regime previgente prevede nuove modalità per la revisione delle partecipazioni.

In particolare, l'art. 24, nello stabilire l'obbligo di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Pubbliche, alla data di entrata in vigore di detto Decreto Legislativo, determina la necessità di effettuare una nuova valutazione sulla base dell'art. 4 del Decreto stesso, concernente le finalità, i criteri e le modalità per la acquisizione, il mantenimento e la gestione di partecipazioni pubbliche. Il richiamo all'art. 24, al comma 1, prevedeva esplicitamente che le Amministrazioni, che abbiano adottato il Piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni sulla base della Legge di stabilità 2015, dovevano aggiornarlo entro sei mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2016 ossia entro il 23 marzo 2017. Tale termine è stato poi prorogato al 30 settembre 2017.



Inoltre, con Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 che modifica la legge n. 580 del 29 dicembre 1993 è stata introdotta una norma che, ferma restando l'applicazione del Decreto Lgs n. 175/2016, prevede che gli atti di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati dalle Camere di Commercio sono trasmessi anche al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993 n. 580.

Nella seduta di Giunta Camerale del 16 marzo 2017, nell'ambito della valutazione sulla revisione delle partecipazioni Camerali, l'Amministrazione Camerale ha ritenuto opportuno dismettere tutte le partecipazioni detenute ad eccezione di Infocamere S.c.p.a. e di Airstest S.p.a.

La Camera di Commercio di Trapani, pertanto, con Delibera di Giunta n. 9 del 21 marzo 2017 ha deliberato di dismettere e alienare, tra le altre partecipazioni, anche le partecipazioni societarie dell'Ente appartenenti al sistema Camerale Nazionale quali: I.C. Outsourcing S.c.r.l.; TecnoServiceCamere S.c.p.A; TecnoHolding S.p.A; Si.Camera S.c.r.l.; Borsa merci Telematica S.c.p.A.

L'anno successivo con verbale di Giunta Camerale n. 6 del 13 giugno 2018, su proposta motivata del Presidente che chiedeva di rivedere la possibilità di non dismettere e alienare la partecipazione societaria nella società Si.Camera S.c.r.l. appartenente al sistema Camerale Nazionale, la Giunta Camerale decideva, considerata la mancanza di costi relativi a quote consortili e tenuto conto che i servizi offerti, taluni anche in forma gratuita, sono confacenti alle necessità dell'Ente, di dare mandato all'ufficio di competenza per la predisposizione della delibera di mantenimento della partecipata Si.Camera S.c.r.l.

Inoltre, la società Si.Camera S.c.r.l., come da comunicazione di Unioncamere Nazionale, era stata registrata nell'elenco ANAC delle società in house come società del Sistema Camerale con Delibera dell'Autorità n. 171 del 21 febbraio 2018.

Occorre precisare comunque che dal 01/07/2023, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti non è più operativo l'elenco delle società in house previsto dal D.lgs. 50 del 2016 essendo stato abrogato dall'art. 206 comma 1 del D.lgs. 36 /2023.

*Le linee guida prodotte da Unioncamere Nazionale prevedono che per quanto riguarda le società in house nazionali che svolgono attività **core** indispensabili per il sistema camerale, l'indicazione è quella di prevederne il mantenimento in quanto la partecipazione alla stessa società appare altamente strategica e strettamente connessa alle funzioni previste nella Legge n. 580/93 recentemente modificata con il D.lgs. n. 219/2016 e, in quanto tale, soddisfa i requisiti contenuti nelle disposizioni richiamate all'art. 24 del D.lgs. 175/2016 s.m.i..*



La società Si.Camera S.c.r.l. risulta in utile di esercizio negli ultimi bilanci approvati: (anno 2020 utile €.42.463,00); (anno 2021 utile €.107.653,00); (anno 2022 utile €.4.016.472,00); (anno 2023 utile € 6.679.810,00);(anno 2024 utile 9.904.480,00).

Con delibera di Giunta Camerale n. 27 del 26/09/2018 questo Ente nell'ambito di una nuova valutazione sulle partecipazioni, per come esposto sopra, ha pertanto approvato il mantenimento della partecipazione societaria in Si.Camera S.C.R.L a parziale modifica della delibera n. 9 del 21 marzo 2017 relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute.

Pertanto, alla data del 31 dicembre 2024 il mantenimento delle partecipazioni societarie considerate indispensabili per l'Ente Camerale risultano essere:

- Infocamere S.c.p.A.amera S.c.r.l.*
- Si.Camera S.c.r.l.*
- Airgest S.P.A.*

L'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 prevede che fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Pertanto, le Amministrazioni Pubbliche, ove in sede di analisi rilevano una delle seguenti condizioni di cui appresso, dovranno attuare periodicamente un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute:

- Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'Art. 4.*



Con decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 è stata introdotta una norma all'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 175/2016 che prevede, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4 dello stesso, il mancato esercizio dei diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del Codice civile.

Questo Ente, pertanto, nella considerazione degli statuti delle società partecipate, aventi prevalente capitale pubblico, che comportano un insieme di limitazioni con riguardo ai diritti di prelazione o clausole di gradimento e quindi di collocamento sul mercato, ha avviato la alienazione tramite il diritto di recesso richiedendo la liquidazione in denaro secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 5 del decreto legislativo n. 175/2016.

Nel frattempo, con la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è stato apportato un ulteriore comma 5 bis al D.lgs. n. 175/2016 che prevede a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche fino al 31 dicembre 2021 la possibilità da parte della pubblica amministrazione che detiene partecipazioni, di non applicare e quindi sospendere le disposizioni dei commi 4 e 5 circa le alienazioni ivi previste limitatamente a quelle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione. In tal caso l'Amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non precedere all'alienazione.

IN DIRITTO

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.lgs. 15/2/2010, n. 23 e successivamente dal D.lgs. 25/11/2016 n. 219, ed in ultimo dall'articolo 1 comma 25-bis del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

Legge Regionale 4 aprile 1995, n. 29 – “Norme sulle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio” e s.m.i.;

Legge Regionale 2 marzo 2010, n. 4 - “Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;

Decreto del Presidente della Regione Sicilia 5 agosto 2010, n. 17 - Regolamento di attuazione della

Legge Regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante “Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;

Art.1 comma 569 della Legge di Stabilità per l'anno 2014;

Art.1 comma 612 della Legge di Stabilità per l'anno 2015;

Decreto 31 luglio 2000, n. 320;

Decreto Ministeriale 04/04/2002, n. 115374;

Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016;

Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017;

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 comma 723

CONSIDERATO

- *necessario adottare il presente provvedimento;*
- *che la ricognizione delle partecipazioni societarie, è stata già trattata con Delibera di Giunta n. 10 del 26 marzo 2015 e che la Camera aveva deliberato la dismissione delle sue partecipazioni negli Enti Associativi e Società di cui appresso:*
 - a) *Consorzio Siciliano valorizzazione della pesca;*
 - b) *Associazione Nazionale piante e fiori d'Italia;*
 - c) *Associazione strada del vino Erice doc;*
 - d) *Associazione del vino Val di Mazara;*
 - e) *Associazione strada del vino Marsala terre d'occidente;*
 - f) *Assonautica Nazionale;*
 - g) *Associazione Nazionale Città dell'olio;*
 - h) *Trapani Sviluppo Nord s.r.l.;*
- *che Retecamere S.C.R.L. è stata posta in liquidazione con atto del 4 Settembre 2013;*
- *che con delibera di Giunta Camerale n. 35 del 21 dicembre 2016 è stato deliberato, il recesso della Camera da socio fondatore della fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale e contestualmente la dimissione da socio dell'Associazione Antiracket e Antiusura di Trapani;*
- *che in data 29 dicembre 2016 è stata posta in scioglimento e liquidazione la Società Trapani Sviluppo Sud s.r.l.;*
- *che con delibera di Giunta Camerale n. 10 del 26/03/2015 veniva deliberato che la ricognizione delle partecipazioni societarie era stata trattata con delibera di Giunta n. 63 del 21/12/2010,*



con la quale si era addivenuti alla dismissione delle partecipazioni nelle società: A) Consorzio Perlato di Sicilia; B) Gal Ericina Tellus; C) Gal Valle del Belice;

- *che tali partecipate A) Consorzio Perlato di Sicilia Soc. Coop. A.R.L.; B) Ericina Tellus; Soc.Cons.A.R.L.; risultano ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data del 31/12/2024 ancorché irreperibili, mentre Gal Valle del Belice. Soc.Cons.A.R.L. risulta cancellata alla data del 31/12/2022 dal registro delle imprese;*
- *che pertanto risulta opportuno per coerenza includere: A) Consorzio Perlato di Sicilia Soc. Coop. A.R.L.; B) Ericina Tellus Soc.Cons.A.R.L. tra quelle ancora in possesso dell'Ente Camerale, cui si è deliberata la dismissione, con conseguente comunicazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione anche nell'anno 2024;*
- *che con Delibera di Giunta n. 9 del 21 marzo 2017 è stato approvato un "Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie dell'Ente" che prevedeva di dismettere e alienare nel rispetto della normativa di riferimento e degli statuti societari, tra le altre, tutte le partecipazioni possedute nelle società del sistema Camerale Italiano ad eccezione di Infocamere S.c.p.A. e che pertanto le uniche partecipazioni da detenere erano state limitate ad Airgest S.P.A. e ad Infocamere S.c.p.A.*
- *che con delibera di Giunta Camerale n. 27 del 26 settembre 2018 è stata deliberato il mantenimento della partecipazione societaria in Si.Camera S.C.R.L.;*
- *che nell'ambito della analisi periodica delle partecipate detenute da questo Ente il mantenimento delle partecipazioni in Infocamere S.c.p.A, in Si.Camera S.c.r.l. e in Airgest S.P.A. risultano indispensabili agli scopi istituzionali dell'Ente;*
- *che risulta necessario non sospendere la richiesta di recesso tramite la liquidazione della quota in denaro nei confronti della società partecipate in forza dell'art. 24 comma 5 del Decreto legislativo n. 175/2016 per quelle partecipate la cui volontà dell'Ente è stata di dismettere con atti deliberativi ricognitivi precedenti.*
- *che non ricorrono le condizioni di un piano di razionalizzazione prevista dall'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 con riguardo alle società partecipate mantenute alla data del 31/12/2024 in ragione anche della bassa percentuale di quote in possesso dell'Ente Camerale con riguardo alle partecipazioni societarie suesposte.*
- *che il presente atto è stato proposto dal competente ufficio Pianificazione e Controllo coordinato dal Dirigente Dott. Pietro Agostino Cracchiolo;*

Sentito il parere favorevole del Segretario Generale circa la legittimità e la necessità dell'adozione

del presente atto;

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che si intende ripetuto e trascritto:

- *che non ricorrono le condizioni di un piano di razionalizzazione prevista dall'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 rispetto alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2024 in ragione anche della bassa percentuale di quote in possesso dell'Ente Camerale con riguardo alle partecipazioni societarie suesposte;*
- *di continuare ad avvalersi del diritto di recesso tramite la liquidazione in denaro delle quote sociali per le partecipate in dismissione, in forza della delibera di Giunta n. 9 del 21 marzo 2017, previsto dall'art. 24 comma 5 del D.lgs. n. 175/2016;*
- *di approvare il piano di revisione periodica delle partecipate con lo stato di attuazione allegato alla presente Delibera di cui all'allegato "1" nella quale vengono, tra le altre, integrate e aggiornate le informazioni relative alle società Consortili Consorzio Perlato di Sicilia; Società Consortile Ericina Tellus; ; Trapani Sviluppo Sud; Trapani Sviluppo Nord;*
- *di mantenere pertanto senza razionalizzazione le partecipazioni in:*
 - 1) *Infocamere S.c.p A;*
 - 2) *SiCamera S.c.r.l.;*
 - 3) *Airgest S.P.A;*
- *di inviare la presente delibera alla Corte dei Conti per come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016;*
- *di inviare la presente delibera al Ministero della Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro), secondo quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 e tramite anche dell'applicativo Partecipazioni del portale del Tesoro;*
- *di pubblicare la presente delibera nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Camerale in "Enti Controllati" sub-sezione "Società Partecipate "ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013.*

Il Segretario Generale f.f.
Dott. Diego Carpitella

Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Pace